Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 13 settembre 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 935.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, per l'assicurazione contro i rischi ordinari della flotta italiana passeggeri ed estensione della loro applicazione alle navi da carico della flotta mercantile italiana ed alle costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, concernente l'assicurazione contro i rischi ordinari delle unità costituenti la flotta italiana passeggeri, hanno effetto anche per tutto l'anno 1941 e sono applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX anche all'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi da carico della flotta mercantile italiana, nonchè delle costruzioni navali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — RICCARDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 936.

Coordinamento dell'attività degli Istituti di assistenza della madre e del bambino con quella dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nel testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, approvato con R. decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, è aggiunto il seguente articolo 6-*bis*:

« Agli organi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia può essere affidato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, ai fini di assicurare il più efficace coordinamento della loro attività assistenziale, l'amministrazione degli Istituti di assistenza, che abbiano personalità giuridica propria, siano amministrati da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da Comuni o da Provincie e perseguano scopi analoghi od affini a quelli perseguiti dall'Opera stessa.

« Agli stessi organi dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia può essere affidato anche l'amministrazione di istituti che perseguono gli scopi indicati nel comma precedente, siano privi di personalità giuridica propria e dipendano da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previo frazionamento del patrimonio, sentito il parere delle Istituzioni medesime e del Consiglio di Stato. Col relativo provvedimento è approvato anche lo statuto dell'Ente che si viene a costituire.

« Agli organi dell'Opera possono essere assegnati, in relazione alle tavole di fondazione ed alle norme statutarie, nonchè agli interessi dell'assistenza, membri aggiunti per la trattazione degli affari degli istituti la cui amministrazione sia stata ad essi affidata.

« Con l'applicazione del presente articolo nulla è innovato nei confronti di detti Istituti, alle norme concernenti la loro disciplina giuridica sia amministrativa che assistenziale ».

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 937.

Ricostituzione dei comuni di Carema e di Quincinetto, in provincia di Aosta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Carema e di Quincinetto, riuniti col R. decreto 7 marzo 1929-VII, n. 444, nell'unico comune di Carema, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo, ferma restando l'aggregazione al comune di Ponte San Martino della parte del territorio del comune di Carema indicata nel R. decreto 7 marzo 1929-VII, n. 442

Art. 2.

Il prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Carema e di Quincinetto.

Art. 3.

Le piante organiche del personale dei comuni di Carema e di Quincinetto saranno stabilite dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Carema e di Quincinetto all'entrata in vigore del R. decreto 7 marzo 1929-VII, n. 444.

Il personale attualmente in servizio presso il comune di Carema non potrà essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 938.

Approvazione dell'Accordo stipulato a Budapest tra l'Italia e l'Ungheria per l'esercizio di linee aeree regolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Budapest, fra l'Italia e l'Ungheria, il 19 marzo 1941, per l'esercizio di linee aeree regolari.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 19 marzo 1941.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo tra il Regio Ministro italiano dell'aeronautica ed il Regio Ministro ungherese del commercio e delle comunicazioni circa l'esercizio di linee aeree regolari.

Il Regio Ministro italiano dell'aeronautica ed il Regio Ministro ungherese del commercio e delle comunicazioni, in virtù del secondo capoverso dell'art. 1 della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea e firmata a Roma il 5 luglio 1932, sono rimasti d'accordo su quanto segue:

Art. 1.

1. Il Regio Ministro italiano dell'aeronautica accorda ad una impresa ungherese, che sarà designata dal Regio Ministro ungherese del commercio e delle comunicazioni, per quanto riguarda il territorio italiano, la concessione necessaria per l'istituzione e l'esercizio regolare, nei due sensi, delle linee di trasporto aereo seguenti:

1° Milano o Roma-Venezia-Vienna-Budapest;

2° Roma o Milano-Venezia-Budapest con prolungamento da Roma o da Milano verso il sud o l'ovest, da Budapest verso il nord o l'est;

3° Africa o Asia-Rodi-Atene (Salonicco-Sofia-Belgrado) Budapest.

2. Il Regio Ministro ungherese del commercio e delle comunicazioni accorda ad una impresa italiana, che sarà designata dal Regio Ministro italiano dell'aeronautica, per quanto riguarda il territorio ungherese, la concessione necessaria per l'istituzione e l'esercizio regolare, nei due sensi, delle linee di trasporto aereo seguenti:

1° Budapest-Vienna-Venezia-Milano o Roma;

2° Budapest-Venezia-Roma o Milano con prolungamento da Budapest verso il nord o l'est, da Roma o da Milano verso il sud o l'ovest;

3° Budapest (Belgrado-Sofia-Salonicco) Atene-Rodi-Africa o verso l'Asia.

3. Per l'esercizio di altre linee aeree eventuali, verranno applicate le disposizioni del presente accordo.

Art. 2.

1. L'itinerario delle linee aeree citate all'art. 1 e gli aeroporti di cui si farà uso saranno stabiliti, rispettivamente, dalle Autorità superiori aeronautiche italiane e ungheresi per quanto riguarda il loro proprio territorio.

2. Al di fuori del territorio dell'altro Stato ciascuna delle due Autorità aeronautiche avrà la facoltà di fissare liberamente per la propria impresa l'itinerario aereo da seguire e gli scali.

Art. 3.

1. In caso di forza maggiore gli aeromobili delle imprese avranno il diritto di atterrare su di un aerodromo altrimenti non aperto al traffico pubblico.

2. Quando un volo fosse interrotto in seguito ad un atterraggio forzato o qualsiasi altra ragione, tutte le facilitazioni possibili saranno accordate all'impresa in questione, affinchè essa possa avviare nel più breve tempo i passeggeri, le merci e la posta verso la loro destinazione.

3. In caso di atterraggio forzato o di accidente, le Autorità locali sono obbligate a prestare all'impresa, verso rimborso delle spese effettive, lo stesso aiuto riservato agli aeromobili nazionali.

Art. 4.

1. Ciascuna delle due Parti contraenti metterà a disposizione dell'impresa aerea dell'altro Stato, in tutta la misura del possibile, le aviorimesse destinate al ricovero degli aero-

mobili, le officine di riparazione necessarie, i depositi e gli uffici degli aerodromi, nonchè qualsiasi impianto inerente ai servizi di sicurezza in volo (radio, meteorologia, ecc.) e faciliterà nei limiti del possibile il rifornimento degli aeromobili con combustibile.

2. Le tasse eventuali saranno stabilite sulla base di perfetta reciprocità.

Art. 5.

1. Le imprese di traffico aereo designate saranno tenute all'osservanza di tutte le disposizioni contenute, rispettivamente, nelle leggi e nei regolamenti italiani e ungheresi in vigore, e ad affidare la loro rappresentanza generale, secondo il caso, all'impresa aerea italiana o ungherese designata dall'Autorità superiore aeronautica del rispettivo Stato. I contratti relativi alla presente disposizione come pure quelli riguardanti l'esercizio eventuale in « pool » delle linee menzionate all'art. 1, non avranno effetto che con il consenso delle Autorità superiori aeronautiche dei due Stati.

2. Per qualsiasi contestazione derivante dalla concessione e che potesse sorgere in occasione dei servizi dell'impresa concessionaria, saranno competenti soltanto i tribunali dello Stato che ha accordato la concessione, escluso qualsiasi organo straniero o qualsiasi tribunale arbitrale internazionale.

3. Il ritiro della concessione non potrà essere oggetto di una istanza giudiziaria.

Art. 6.

1. Le imprese aeree designate non potranno cedere ad altre imprese, nè per intero nè in parte, le concessioni previste dal presente accordo.

2. Le concessioni rilasciate non assicurano alle imprese aeree alcun diritto di esclusività.

Art. 7.

1. Ciascuna delle due Parti contraenti avrà la facoltà di nominare in qualsiasi momento, in luogo dell'impresa designata, un'altra impresa nazionale che rimpiazzerà l'impresa precedente.

2. La nuova impresa beneficierà, sotto ogni riguardo, dei diritti dell'impresa sostituita anche per quanto riguarda la durata della concessione rilasciata.

3. L'impresa che ha dovuto rinunciare all'esercizio non è ammessa a far valere alcun diritto d'indennizzo verso l'altro Stato.

Art. 8.

1. Ciascuna impresa sarà tenuta a presentare all'Autorità superiore aeronautica dell'altro Stato, per il tramite dell'impresa che ne cura la rappresentanza, ai fini dell'approvazione, gli orari, le tariffe, le possibilità di coincidenza con altre linee aeree e la frequenza del servizio, e ciò 4 settimane prima della loro entrata in vigore.

2. Le imprese avranno il diritto di effettuare dei voli supplementari, qualora i viaggiatori e le merci raggiungano il 50 % del carico utile dell'aeromobile.

3. L'aeromobile supplementare non potrà prendere il volo che nell'ora seguente la partenza del servizio regolare.

Art. 9.

1. Per quanto riguarda l'esercizio delle linee menzionate all'art. 1, le imprese non potranno impiegare sul territorio dell'altro Stato, rispettivamente, che dei cittadini italiani e ungheresi.

2. La lista delle persone addette ad un servizio sul territorio dell'altro Stato e quella dei membri dell'equipaggio in servizio sulle linee aeree, nonchè i loro principali dati personali, dovranno essere sottoposti almeno 15 giorni prima della loro entrata in servizio all'Autorità superiore aeronautica dell'altro Stato per il preventivo benestare.

3. Ciascuna delle due Autorità superiori aeronautiche avrà anche la facoltà di chiedere la revoca di una delle persone menzionate al precedente capoverso, senza doverne indicare i motivi. L'altra Parte contraente darà seguito a tale richiesta.

Art. 10.

1. Le imprese che eserciranno le linee indicate all'art. 1 non potranno utilizzare, rispettivamente in Italia e in Ungheria, che degli aeromobili regolarmente immatricolati e provvisti di un certificato di navigabilità rilasciato dall'Autorità competente. Le marche di immatricolazione degli aeromobili, il loro tipo e l'anno di fabbricazione saranno comunicati all'Autorità superiore aeronautica dell'altro Stato almeno 15 giorni prima dell'entrata in servizio degli aeromobili.

2. Le imprese avranno la facoltà di utilizzare, nell'esercizio delle linee aeree, aeromobili dei tipi che esse giudicheranno più indicati a tale scopo.

3. Nell'interesse della sicurezza del traffico e della sicurezza pubblica, le imprese saranno tenute a servirsi, sulle linee da esse esercite, di impianti di sicurezza i più perfetti.

4. Le imprese saranno ancora tenute, nell'interesse della sicurezza sia del personale svolgente un servizio professionale nell'esercizio delle imprese stesse che dei viaggiatori e delle merci trasportate, non meno che nell'interesse dell'assicurazione dei danni causati da accidenti eventuali, a prendere tutte le misure necessarie generalmente in uso nel traffico internazionale aereo di persone e merci.

5. Infine esse saranno tenute a munire i comandanti dei loro aeromobili, trasportanti merci nel traffico estero, della dichiarazione generale fatta in dogana circa le merci trasportate ed inoltre del manifesto descrittivo del carico e di tutti i relativi documenti. Esse saranno anche responsabili che prima del decollo e in occasione dell'atterraggio tutti i detti documenti vengano presentati per il controllo doganale. Esse saranno anche responsabili a che i loro aeromobili diretti o provenienti dall'estero, salvo i casi di atterraggio forzato, non atterrino o non decollino che su un aerodromo pubblico doganale.

Art. 11.

1. Circa l'esercizio delle linee menzionate all'art. 1, le due Parti contraenti hanno convenuto di semplificare le formalità doganali e di polizia nella misura tollerata dalle norme giuridiche in vigore.

2. Gli aeromobili, i motori, i pezzi di ricambio, gli strumenti indispensabili all'esercizio delle linee menzionate all'art. 1 potranno essere importati in franchigia doganale. Detti materiali rimarranno sotto controllo doganale e non potranno essere adoperati che per l'esercizio delle linee indicate all'art. 1. I materiali messi fuori uso, i cui diritti doganali non fossero stati soddisfatti al momento della loro importazione, dovranno essere riesportati o distrutti sotto controllo doganale. Ogni facilitazione sarà accordata per lo sdoganamento posticipato dei materiali usati.

3. Gli affissi pubblicitari, gli orari, le tariffe ed altri stampati indispensabili all'esercizio delle linee menzionate all'art. 1 saranno ammessi in franchigia di diritti doganali.

4. All'arrivo, il combustibile e i lubrificanti contenuti nei serbatoi normali degli aeromobili saranno ammessi in fran-

chigia dei diritti e delle tasse doganali o altre. Nessun quantitativo potrà tuttavia esserne sbarcato in franchigia. Alla partenza, gli aeromobili diretti all'estero saranno riforniti di carburante e lubrificanti in franchigia dei diritti e delle tasse doganali ed altre.

Art. 12.

In virtù dell'accordo concluso fra le amministrazioni postali italiana e ungherese, le imprese saranno tenute ad incaricarsi dei trasporti postali. Al riguardo ogni impresa dovrà concludere per il tramite dell'impresa che cura la sua rappresentanza, un contratto con l'amministrazione postale dell'altro Stato entro i 60 giorni che seguono la messa in vigore del presente accordo.

Art. 13.

1. Le imprese saranno tenute a far rispettare dal personale alle loro dipendenze e dai viaggiatori tutte le disposizioni contenute, rispettivamente, nelle leggi e nei regolamenti italiani e ungheresi in vigore.

2. Qualora, durante l'esercizio delle linee menzionate all'art. 1 del presente accordo, un membro del personale adibito al servizio dell'impresa aerea concessionaria, violasse le norme relative alla sicurezza e all'ordine pubblico, o contravvenisse alle disposizioni relative alle norme fiscali e doganali dell'altro Stato o a quelle del traffico aereo, l'Autorità superiore aeronautica di detto Stato potrà esigere la revoca della persona in questione. In caso di infrazione grave e ripetuta, qualora l'impresa ne abbia avuto conoscenza, potrà essere pretesa la revoca dell'impresa e altresì la concessione rilasciata è passibile di revoca se la gravità del caso lo giustificasse.

3. Il terzo capoverso dell'art. 7 è pure applicabile in tal caso.

Art. 14.

Per quanto concerne l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo, le Autorità superiori aeronautiche dei due Stati si metteranno in contatto senza intermediario. Qualora la contestazione sorta non potesse essere regolata in tale maniera, verrà applicato il procedimento previsto all'art. 19 della Convenzione aerea italo-ungherese del 5 luglio 1932.

Art. 15.

1. Le imprese aeree sono tenute a mettere a disposizione dell'Autorità superiore aeronautica dell'altro Stato 12 biglietti gratuiti all'anno, al fine di esercitare la sorveglianza sulle linee menzionate all'art. 1 e a scopo di studi sulle altre linee continentali.

2. Di detti biglietti gratuiti 6 pezzi saranno rilasciati nell'ordine dei passeggeri paganti e 6 pezzi nell'ordine che segue i passeggeri paganti.

Art. 16.

Il presente accordo entrerà in vigore in data odierna; avrà validità fino al 31 dicembre 1945. A partire da tale data esso sarà prorogato per tacita rinnovazione per il periodo di cinque anni, a meno che esso non sia denunciato da una delle Parti contraenti con preavviso di un anno. Esso potrà comunque essere modificato in qualsiasi data di comune accordo. Se la Convenzione aerea stipulata fra l'Italia e l'Ungheria, firmata il 5 luglio 1932, perdesse la sua validità, il presente accordo perderà pure la sua validità lo stesso giorno.

Fatto a Budapest, il 19 marzo 1941, in doppio originale, in lingua italiana e ungherese.

TALAMO J. VARGA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 939.
Trattamento economico del personale civile in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale civile di ruolo in servizio permanente in Albania è assegnata, in aggiunta al trattamento normale di carattere fisso in Italia, con esclusione di qualsiasi altro emolumento dipendente da attribuzioni o servizi speciali che non siano effettivamente disimpegnati in Albania, la seguente indennità giornaliera:

Grado 2°	L. 170
» 3°	» 150
» 4°	» 130
» 5°	» 110
» 6°	» 95
» 7°	» 80
» 8°	» 70
» 9°	» 60
» 10°	» 55
» 11°	» 50
» 12°	» 40
» 13°	» 30
Personale subalterno	» 25

Al personale con famiglia acquisita l'indennità predetta viene maggiorata di L. 10 giornaliere.

L'indennità è dovuta dal giorno dell'arrivo in Albania al giorno d'uscita incluso.

L'indennità fissata nel 1° comma del presente articolo è ridotta di un quinto quando detto personale fruisca di alloggio gratuito fornitogli dall'Amministrazione.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le indennità per spese di rappresentanza che siano riconosciute per i preposti ai servizi in Albania del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi e della Luogotenenza generale per l'Albania.

L'indennità di rappresentanza compete dal giorno dell'assunzione alla carica ed è ridotta di un terzo in caso di assenza temporanea durante la quale il funzionario sia sostituito nell'ufficio da un reggente.

Al funzionario reggente compete, in aggiunta all'indennità da lui eventualmente già goduta, un terzo della differenza tra detta indennità e quella assegnata al titolare in carica.

Art. 3.

Ai maestri elementari di ruolo, in aggiunta al trattamento fisso in Italia in base alle categorie di appartenenza sarà corrisposta la indennità giornaliera prevista dall'art. 1 nella misura seguente:

l'indennità del grado 11° per gli insegnanti con anzianità di servizio pari o superiore ai 15 anni;

quella del grado 12° per gli insegnanti con anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.

Al personale insegnante supplente e provvisorio sarà corrisposta una retribuzione in luogo di stipendio, di L. 9100 annue lorde per il personale addetto alle scuole medie e di L. 6800 per quello addetto alle scuole elementari.

Inoltre, al personale di cui al comma precedente, sarà attribuita l'indennità di cui all'art. 1 della presente legge nella misura prevista per il grado 10° agli incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie superiori; del grado 11° per gli incaricati nelle scuole medie inferiori e del grado 12° per gli addetti alle scuole elementari.

Agli incaricati della direzione delle scuole sarà corrisposto il compenso annuo seguente:

Scuola media completa (inf. e sup.) . . .	L. 4.800
» » inferiore	» 3.600
» elementare di oltre 10 classi . . .	» 3.000
» » di almeno 5 classi . .	» 2.400
» » con meno di 5 classi .	» 1.200

Le ore di insegnamento conferito per incarico e quelle straordinarie oltre l'orario d'obbligo saranno retribuite nelle misure e con le modalità previste ai punti 3° e 4° della tabella *B* annessa al R. decreto 12 febbraio 1940-XVIII, n. 740.

Art. 4.

Per il personale civile italiano messo a disposizione del Governo Albanese, nella posizione di fuori ruolo o di comando, il trattamento economico dovuto in base alle disposizioni generali ed a quelle della presente legge, sarà a carico del Governo Albanese.

Il personale insegnante italiano destinato in servizio presso le scuole albanesi e che non goda del trattamento economico a carico del bilancio albanese sarà retribuito in base al trattamento economico previsto dalla presente legge.

Art. 5.

Al personale non di ruolo, comunque denominato, in servizio in Albania, compete, in aggiunta al trattamento normale del Regno riferito alla sede di Roma, l'indennità prevista dall'art. 1 della presente legge pel grado iniziale del gruppo al quale il personale stesso può essere riferito in base alla categoria di cui alla tabella 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni.

Il personale già assunto con la qualifica di impiegato locale in servizio al 1° gennaio 1941-XIX, sarà inquadrato con le norme di cui al comma precedente.

A detto personale, finchè presterà servizio in Albania, potrà essere corrisposto, a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile, tutta o parte dell'eventuale differenza fra il trattamento economico già goduto a tale data e quello spettantegli in base alla presente legge.

Tale assegno, sarà stabilito, caso per caso, con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Al personale subalterno albanese la indennità di cui all'art. 1 sarà ridotta di un quarto.

Art. 6.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili e gli altri assegni corrisposti a titolo di caroviveri e le relative quote complementari e supplementari sono corrisposte nella aliquota massima prevista dalle relative disposizioni semprechè la famiglia risieda in Albania.

Art. 7.

Al personale civile di ruolo inviato in missione dall'Italia in Albania, compete dal giorno dell'arrivo fino a quello della partenza incluso, l'indennità giornaliera di cui al comma 1° dell'art. 1 della presente legge maggiorata di L. 10 al giorno per il primo mese.

Tale indennità non è cumulabile con alcuna delle indennità od assegni previsti dalla presente legge e sarà ridotta di un quinto quando detto personale fruisca di alloggio gratuito fornitogli dall'Amministrazione.

Art. 8.

Per le missioni effettuate dall'Albania in Italia, nelle Colonie o nei Possedimenti italiani compete, in aggiunta ai due terzi del trattamento economico di cui all'art. 1 della presente legge, la diaria di missione rispettivamente vigente per l'Italia, per le Colonie o per i Possedimenti.

Qualora la missione nella località di arrivo si protraesse oltre i 30 giorni, si perde il diritto al trattamento economico di cui all'art. 1 della presente legge e sarà mantenuto il solo trattamento previsto per l'Italia per le Colonie o per i Possedimenti dopo il primo mese di missione.

Per le missioni da una sede ad altra dell'Albania compiute dal personale ivi destinato, si applicano le norme vigenti per le missioni nel Regno, ma la misura dell'indennità è ridotta alla metà, fermo restando il trattamento economico previsto dall'art. 1 della presente legge.

Art. 9.

Per le missioni dalle Colonie o dai Possedimenti in Albania compete dal giorno dell'arrivo fino a quello della partenza incluso in aggiunta al trattamento economico di provenienza, ridotto a metà, l'indennità giornaliera di cui al 1° comma dell'art. 1 della presente legge.

Qualora la missione in Albania si protraesse oltre i 30 giorni, si perderà il diritto al trattamento economico della località di provenienza e sarà mantenuto il solo trattamento previsto dall'art. 1 della presente legge.

Per le missioni effettuate dall'Albania all'estero, in aggiunta al trattamento normale spettante per le missioni all'estero, viene corrisposta limitatamente ai primi 30 giorni l'indennità di cui all'art. 1, comma 1° della presente legge, ridotta ad un terzo.

Art. 10.

I trasferimenti da e per l'Albania, compresi quelli delle famiglie ed i viaggi di missione, sono regolati dalle disposizioni vigenti in Italia.

Per il trasporto delle persone, del bagaglio e del mobilio, sul territorio albanese sarà rimborsata la spesa effettivamen-

te sostenuta coi mezzi usuali e più economici, fermo restando il quantitativo consentito dalle disposizioni del Regno.

Al personale non di ruolo le norme del presente articolo si applicano secondo le equiparazioni di grado indicate al comma 3° dell'art. 3 e all'art. 5 della presente legge.

Art. 11.

I congedi sono regolati dalle norme vigenti in Italia.

Per recarsi in congedo ordinario in Italia il personale ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese regolamentari di viaggio escluso il vitto, dalla residenza in Albania al porto di sbarco di Brindisi o Bari e viceversa.

Qualora venga consentito il frazionamento dei periodi di congedo, le spese di viaggio saranno rimborsate limitatamente ad un congedo per anno.

Nei periodi di congedo non si computano i giorni per recarsi dalla residenza in Albania fino al porto di sbarco di Brindisi o di Bari o viceversa.

Tali giorni sono calcolati una sola volta nel caso di frazionamento del congedo.

Durante il periodo del congedo ordinario sarà conservato il trattamento economico previsto dalla presente legge.

Per poter usufruire del congedo ordinario, necessita aver trascorso almeno sei mesi di primo servizio ininterrotto in Albania.

Art. 12.

Nessun'altra corresponsione ordinaria e straordinaria, comunque denominata, può essere concessa a qualsiasi titolo, compresi i casi di militarizzazione, in aggiunta al trattamento normale nel Regno previsto o mantenuto dalle disposizioni della presente legge, salvo quanto è disposto dal R. decreto 17 febbraio 1924-II, n. 182, e successive disposizioni.

Al personale provvisto di assegni *ad personam* in base al 2° comma dell'art. 5, non potranno inoltre essere assegnati i compensi di cui al sovracitato R. decreto 17 febbraio 1924-II, n. 182.

Art. 13.

Per quanto non previsto dai precedenti articoli sono estese in quanto applicabili per la materia considerata nella presente legge, le norme vigenti per i dipendenti statali in Italia.

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili al personale salariato di ruolo e non di ruolo in servizio in Albania.

Art. 15.

La presente legge ha vigore dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° agosto 1941-XIX, n. 940.

Autorizzazione della spesa di L. 10.000.000 per integrazione del finanziamento per lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle Diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al Ministero dei lavori pubblici è data facoltà di pagare direttamente entro il limite di L. 10.000.000, le quote di spese incontrate dalla Mensa arcivescovile di Reggio Calabria, e dalle Mense vescovili delle Diocesi di Bova, Gerace, Nicotera e Tropea ed Oppido Mamertina per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di edifici di culto ed ecclesiastici nei Comuni colpiti dal terremoto del 1908, quando per il finanziamento degli stessi non siano stati sufficienti i sussidi di cui agli articoli 101 e 104 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, integrati con i contributi terremoti, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927-V, n. 328, convertito nella legge 12 gennaio 1928-VI, n. 343.

La suindicata spesa di L. 10.000.000 graverà sui fondi inscritti e da iscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti dal terremoto del 1908.

Art. 2.

Il pagamento delle suddette spese sarà fatto in favore dei singoli creditori soltanto quando saranno pervenute da tutte le Mense indicate nel precedente articolo le dichiarazioni, debitamente autenticate e registrate, da rilasciarsi dai creditori delle Mense stesse di accettazione delle somme offerte a piena e definitiva estinzione dei loro crediti, e sempre che la somma totale dovuta non superi l'importo di L. 10.000.000.

Insieme con le suindicate dichiarazioni dei creditori, l'Arcivescovo di Reggio Calabria ed i Vescovi di Bova, Gerace, Nicotera e Tropea ed Oppido Mamertina produrranno una propria attestazione che le rispettive Mense non devono ad alcun altro creditore altre somme per lavori, forniture o prestazioni comunque connessi con la riparazione e ricostruzione o nuova costruzione degli edifici di culto ed ecclesiastici indicati all'art. 1.

Art. 3.

Effettuato il pagamento delle somme di cui agli articoli precedenti, nessun altro sussidio statale sarà più concesso alle suddette Mense per lavori di riparazione e ricostruzione o nuova costruzione di edifici di culto od ecclesiastici e per i relativi arredamenti, salvo la liquidazione ed il pagamento dei sussidi, di cui all'art. 101 del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e nei limiti degli impegni di bilancio già assunti all'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° agosto 1941-XIX, n. 941.

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni relative al reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe di cui agli articoli 1 e 3 e seguenti della legge 5 maggio 1939-XVII, n. 761, la tabella di cui all'art. 1 della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1219, relativa all'organico della Milizia nazionale della strada è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

Ufficiali:

Grado 5° e 6° - Console generale o Console comandante la Milizia nazionale della strada (a)	N.	1
Grado 6° - Console comandante in 2ª	»	1
Grado 6° - Console ispettore amministrativo	»	1
Grado 6° - Consoli comandanti di gruppi di reparti	»	3
Grado 7° - Primi seniori	»	6
Grado 8° - Seniori	»	8
Grado 9° - Centurioni	»	25
Grado 10° - Capi manipolo	»	25
Totale	N.	70

Sottufficiali e truppa:

Marescialli maggiori	N.	16
Marescialli capi	»	18
Marescialli ordinari	»	40
Brigadieri	»	90
Vice brigadieri	»	94
Militi scelti	»	220
Militi	»	907
Totale	N.	1385

(a) Il Comandante della specialità viene nominato con il grado iniziale di console (grado 6°) e dopo sei anni di carica può essere promosso console generale (grado 5°).

Art. 2.

In via transitoria, potranno essere conferiti, nella prima attuazione della presente legge, due posti di seniore in soprannumero, da riassorbire con le prime due vacanze, lasciandosi frattanto scoperti due posti di centurione.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici - presidente dell'Azienda autonoma statale della strada - provvederà con suo decreto ad introdurre nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada le integrazioni relative alla maggiore spesa dipendente dall'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 942.

Attribuzione alla Gioventù Italiana del Littorio della assistenza, dell'educazione e dell'addestramento professionale degli orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'assistenza, l'educazione e la preparazione al lavoro professionale degli orfani di guerra sono affidate alla Gioventù Italiana del Littorio.

Art. 2.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo, la Gioventù Italiana del Littorio può istituire collegi secondo determinati tipi a carattere di orientamento professionale, tecnico e pre-militare; ovvero avvalersi di altri collegi e istituti che, a tal fine, saranno sottoposti alla sua vigilanza.

Per l'assistenza agli orfani di guerra di età inferiore ai sei anni la Gioventù Italiana del Littorio si avvarrà dell'organizzazione e delle attività assistenziali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 3.

L'amministrazione dell'Opera nazionale degli orfani di guerra di cui alla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e successive modificazioni, è assunta dalla Gioventù Italiana del Littorio.

Art. 4.

Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, con facoltà di provvedere al coordinamento ed alla revisione delle leggi vigenti in materia, previa intesa — per quanto si riferisce all'educazione e all'istruzione professionale — col Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 agosto 1941-XIX.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Bastianini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Giuseppe Bastianini viene nominato ispettore del Partito Nazionale Fascista per le Provincie dalmate;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Bastianini quale ispettore del Partito Nazionale Fascista per le Provincie dalmate e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 19 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

(3610)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1941-XIX.
Disciplina delle vendite dei prodotti di abbigliamento ed altri generi di consumo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, sulla disciplina della distribuzione dei prodotti industriali in periodo di guerra;
Considerata la necessità di disciplinare le vendite dei prodotti dell'abbigliamento e di altri generi di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Le merci di cui all'art. 4 del presente decreto non potranno essere vendute ai consumatori, se non previa presentazione della carta di identità, rilasciata a norma dell'art. 3 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
In via provvisoria la carta di identità potrà essere sostituita con i seguenti altri documenti di identificazione: tessera del Partito Nazionale Fascista, tessera ferroviaria e libretto di identificazione rilasciato dalle pubbliche Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Il venditore dovrà annotare in appositi registri il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, il genere, la quantità e il prezzo della merce a ciascun cliente venduta, con indicazione della data di acquisto e del numero della carta di identità o degli altri documenti di identificazione provvisoriamente ammessi.
Per gli acquisti complessivamente inferiori alla somma di L. 20 non è richiesta la registrazione.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano oltrechè agli esercenti al dettaglio anche ai produttori e ai commercianti all'ingrosso quando eseguono vendite dirette ai consumatori.

Art. 4.

Le merci cui si riferisce l'obbligo sancito dall'art. 1 sono le seguenti:
oggetti di abbigliamento;
tessili di ogni categoria e qualità compresi quelli per l'arredamento domestico;
calzature ed oggetti di cuoio e pelle;
saponi e detersivi in genere;
oggetti d'arte non contemporanea;
macchine ed oggetti di metallo.

Art. 5.

Ai contravventori delle presenti disposizioni saranno applicate le penalità previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3662)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Soriano nel Cimino (Viterbo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Viterbo tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Soriano nel Cimito (Viterbo), della estensione di ettari 356, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 20 agosto 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.
Confini:
a nord, strada Ortana;
ad est, strada mulattiera di S. Lucia;
a sud, strada provinciale di Viterbo;
ad ovest, strada carrareccia del Bosco Poggio Tondo.

Il Comitato provinciale della caccia di Viterbo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3515)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1941-XIX.
Disposizioni relative all'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino destinato alla macellazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare ed assicurare l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino per le esigenze della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° ottobre 1941-XIX è vincolato a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sino al 30 settembre 1942-XX tutto il bestiame ovino e caprino destinato alla macellazione, posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto dai singoli detentori.

Per soddisfare al fabbisogno alimentare delle Forze armate e della popolazione civile ogni detentore è tenuto a conferire obbligatoriamente all'Ente raccoglitore per la vendita nei luoghi, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli, per gli ovini e caprini sotto l'anno il 50 % del numero delle matricine e per gli ovini e caprini sopra l'anno il 7 % sulla consistenza numerica del gregge.

L'entità di dette percentuali minime è commisurata alle quantità di capi esistenti presso i singoli detentori quale risulta dalla denuncia effettuata a termini del decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX, aggiornata a termini del disposto del seguente art. 4.

Art. 2.

Gli allevatori di greggi che abbiano sofferto gravi mortalità od aborti di carattere epizootico potranno ottenere dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste una riduzione delle percentuali obbligatorie di conferimento, citato dal precedente articolo. A tal uopo gli interessati dovranno inoltrare documentata richiesta alle Sezioni dell'alimentazione della Provincia in cui trovasi il gregge, per il tramite della competente Sezione delle fibre tessili del C.P.P.A.

Art. 3.

Il Settore della lana della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i macellai per le carni, direttamente ed a mezzo delle proprie organizzazioni periferiche, sono delegati ad attuare, ciascuno per la propria competenza, le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 4.

Tutti i detentori di capi ovini e caprini sono tenuti a denunciare alle Sezioni delle fibre tessili del C.P.P.A., tramite il Comune di residenza, tutte le variazioni nel numero di capi denunziati al 1° luglio a norma del decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX, determinatesi in seguito ad acquisti e vendite.

E' fatto altresì obbligo ai detentori di denunziare, alla Sezione delle fibre tessili della Provincia in cui avverrà la consegna, il bestiame ovino e caprino che sarà consegnato in aggiunta a quello da conferire nella percentuale minima stabilita dal precedente art. 1. I detentori stessi dovranno indicare l'epoca in cui approssimativamente intendono procedere alla consegna.

Art. 5.

Non sono soggetti all'obbligo della consegna delle percentuali minime di cui all'art. 1 gli Istituti zootecnici vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le Stazioni zooprofilattiche. Sono altresì esclusi dal predetto obbligo gli allevatori che posseggano non più di cinque capi.

Su domanda scritta degli interessati, le Sezioni delle fibre tessili del C.P.P.A., sentite le Sezioni provinciali dell'alimentazione, potranno autorizzare lo svincolo degli ovini e caprini destinati al consumo aziendale o che vengono offerti per consuetudine o regalia contrattuale in occasione delle festività di Natale, Capodanno e Pasqua. Anche in tal caso resta fermo l'obbligo del conferimento nelle percentuali minime stabilite dall'art. 1.

Art. 6.

Il Settore della lana ordina, a mezzo delle dipendenti Sezioni provinciali delle fibre tessili, il conferimento obbligatorio del bestiame ai raduni ovvero la consegna a mezzo di cartolina modello 5-*o*, che deve contenere il nome del detentore e quello dell'acquirente.

La valutazione del bestiame ai raduni viene fatta, in base alle tabelle nazionali di valutazione, da apposita Commissione di esperti composta da tre membri: due rappresentanti delle parti contraenti ed uno, in qualità di presidente, nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Della predetta valutazione viene compilato, per ogni destinazione, apposito verbale controfirmato dalla Commissione e dalle parti contraenti.

Ai conferenti il bestiame ai raduni viene rilasciato dalle Sezioni delle fibre tessili un bollettino di consegna dal quale deve risultare il prezzo stabilito dalla predetta Commissione, che sarà pagato ai conferenti stessi entro otto giorni dal conferimento.

La valutazione del bestiame precettato con cartolina 5-*o*, viene determinata d'accordo tra il detentore e l'acquirente sulla base delle tabelle nazionali.

Art. 7.

Sulla base del verbale di valutazione redatto dalla Commissione degli esperti, la Sezione delle fibre tessili della Provincia nella quale deve aver luogo la macellazione e la immissione delle carni al consumo, rilascia apposito bollettino che dovrà essere presentato al direttore del macello od al sanitario incaricato della vigilanza delle carni, per la mattazione o la visita dei capi di bestiame presentati morti.

Entro 24 ore dalla avvenuta macellazione o visita, il bollettino munito del bollo e del visto del direttore del macello o del sanitario delle carni, deve essere restituito alla Sezione delle fibre tessili del C.P.P.A.

Il direttore del macello o il sanitario nel caso debbano disporre macellazioni d'urgenza o per evitarne il deperimento, immettere al consumo le carni di ovini e caprini presentati morti all'ispezione, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Sezione provinciale delle fibre tessili con tutte le necessarie indicazioni riguardanti l'animale ed il suo proprietario.

Art. 8.

Il Settore della lana, assegna gli animali conferiti alla Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i macellai per le carni, la quale deve provvedere al ritiro di tutto il be-

stiame ed alla immissione delle carni al consumo, secondo un piano di ripartizione che deve essere sottoposto alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i macellai per le carni dà fideiussione al Settore nella misura atta a garantire i pagamenti effettuati dal Settore stesso ed entro cinque giorni dal raduno è tenuta ad effettuare il pagamento al Settore della lana degli animali di volta in volta conseguati.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 10.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3624)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1941-XIX.

Disposizioni relative all'approvvigionamento ed il consumo della carne di qualsiasi tipo conservata in scatola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1941-XIX, recante norme per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari conservati in scatola;

Ritenuta la necessità di disciplinare la distribuzione e il consumo della carne conservata in scatola;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutto lo scatolame contenente carne di qualsiasi tipo e qualità, comunque conservata e confezionata, nonchè quello contenente carne inscatolata posteriormente alla predetta data, è vincolata a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà la distribuzione secondo un piano nazionale ed ai prezzi che verranno successivamente determinati.

Art. 2.

Al vincolo di cui all'articolo precedente è sottoposta la merce sia di produzione nazionale che di provenienza estera, esistente presso i produttori e i commercianti all'ingrosso.

La stessa merce, pertanto, non può formare oggetto di contrattazione, di scambio, di destinazione al consumo o di altro impiego ed i contratti eventualmente stipulati devono intendersi risoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, coloro che detengono, a scopo di commercio, esclusi i dettaglianti, carne comunque scatolata, debbono presentare denuncia, in duplice esemplare, alla Sezione dell'alimentazione della Provincia nella quale è depositata la merce, pel tramite delle organizzazioni di categoria.

Nella denuncia devono essere indicate la quantità (peso lordo in chilogrammi e numero dei pezzi) e la qualità (tipo di carne, nome della ditta produttrice, se di produzione nazionale o di produzione estera ecc.) della merce detenuta.

Art. 4.

Le ditte produttrici sono obbligate a tenere un registro di carico e scarico, dal quale risulti il movimento giornaliero di entrata e uscita delle materie prime impiegate nella fabbricazione degli scatolati di carne e dei prodotti ottenuti.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3625)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1941-XIX.

Disposizioni relative agli accertamenti da seguire per il conferimento dei cereali all'ammasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Considerata la necessità di assicurare, mediante rigorosi accertamenti, il conferimento dei cereali all'ammasso, nonchè l'esatto adempimento delle norme che regolano il consumo dei cereali e derivati da parte dei produttori, anche per quanto riguarda il trattenimento dei prodotti per i fabbisogni familiari ed aziendali;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione è incaricato di controllare le denuncie della produzione dei cereali di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 24 u. s., e dei fabbisogni riconosciuti di tali cereali per le necessità della azienda e per il consumo familiare. Al controllo in parola verrà provveduto con sopraluoghi nelle aziende agricole, nei magazzini di deposito dei prodotti.

Art. 2.

Il predetto Ufficio è pure incaricato di vigilare sull'applicazione delle disposizioni per il rilascio da parte dei Comuni delle schede di macinazione a coloro che sono autorizzati a trattenere cereali per il consumo familiare o per gli usi aziendali, nonchè sull'attività dei molini che macinano per conto terzi.

Art. 3.

Il predetto Ufficio è infine incaricato di controllare l'osservanza delle disposizioni emanate in merito al divieto di rilasciare carte annonarie ai produttori ed agli altri detentori autorizzati di cereali.

Art. 4.

Il personale incaricato dal predetto Ufficio dell'assolvimento dei predetti compiti, svolge pubbliche funzioni nell'interesse dello Stato ed ha facoltà di richiedere l'assistenza della Forza pubblica.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3626)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1941-XIX.
Disposizioni relative alla distribuzione dei generi razionati.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Considerata la necessità di regolare la distribuzione dei generi razionati escludendo dal prelevamento di detti generi coloro che già ne dispongono per averne curata la produzione o per averli ottenuti come compenso in natura;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque, pur disponendo per il consumo familiare di grano, segale, orzo, granoturco, risone e derivati, nonchè di olio, burro e grassi alimentari, legalmente trattenuti, in esenzione al conferimento obbligatorio, sia quale produttore, sia quale avente diritto a titolo di canone, salario, ecc., abbia ricevuto la carta annonaria per tali generi o per i prodotti derivati, è tenuto a non utilizzarla ed a riconsegnarla, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ufficio annonario comunale che l'ha rilasciata.

Art. 2.

A partire dalla data predetta, chiunque si trovi nelle condizioni sopra indicate, non può accettare le carte annonarie relative ai suddetti generi legittimamente trattenuti e, nel caso altri le abbia per lui ricevute, ha l'obbligo di restituirle, entro 15 giorni dalla avvenuta consegna, all'Ufficio annonario comunale dal quale le carte stesse sono state rilasciate.

Art. 3.

L'intestatario di carta annonaria per grassi e zucchero che possegga legalmente soltanto uno o più grassi ha l'obbligo — entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta carta — di fare annullare le cedole di prenotazione ed i buoni di prelevamento relativi ai grassi posseduti dall'Ufficio annonario comunale che non vi avesse precedentemente provveduto. Resta fermo il diritto da parte dell'intestatario di utilizzare la carta annonaria per acquistare gli altri generi.

Art. 4.

Le infrazioni al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3627)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo del miele

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato in L. 1350 al q.le il prezzo massimo, alla produzione, del miele della campagna 1941. Il prezzo s'intende per merce sfusa; franco luogo di produzione; peso netto: imballo al costo, se recipienti del produttore.

Ha, inoltre, fissato come segue i prezzi massimi franco negozio dettagliante ed al consumo:

CONFEZIONE	PREZZO franco negozio dettagliante	PREZZO al consumo
1. Miele sfuso al chilo netto	L. 17,95	L. 21,50
2. Barattoli di cartone paraffinato al chilo lordo	» 19,60	» 23,50
3. Vasetti di vetro da kg. 1 (netto)	» 22 —	» 26,50
4. » » » » gr. 800 »	» 17,90	» 21,50
5. » » » » » 750 »	» 17,10	» 20,50
6. » » » » » 600 »	» 13,70	» 16,50
7. » » » » » 500 »	» 11,65	» 14 —
8. » » » » » 450 »	» 10,80	» 13 —
9. » » » » » 300 »	» 7,85	» 9,50
10. » » » » » 220 »	» 6,20	» 7,50

Nei prezzi franco negozio dettagliante si intendono esclusa l'imposta generale sull'entrata; i prezzi al consumo si intendono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata ed esclusa l'eventuale imposta di consumo.

Tutti i recipienti debbono portare il nome della ditta confezionatrice e l'indicazione del peso (peso netto, per recipienti di vetro, e peso lordo per i recipienti di cartone paraffinato).

Per tutte le confezioni è ammessa, sul peso, una tolleranza del 8 %; tale tolleranza deve considerarsi riferita al peso netto, nel caso dei vasetti di vetro e al peso lordo, nel caso dei barattoli di cartone paraffinato.

I prezzi entrano in vigore alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3628)

Disposizioni per il prezzo di alcune bevande ed acque minerali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha stabilito i seguenti prezzi di vendita per le bevande di succhi naturali di frutta, zucchero e acque minerali o non minerali; per le bevande gassose con essenze aromatiche ed acidi organici; per le acque di selz e di soda; per le acque minerali e artificiali:

1) bevande composte di succhi naturali di frutta, zucchero e acque minerali o non minerali (contemplate dall'art. 6 del regolamento approvato con R. decreto del 29 ottobre 1931-IX, n. 1601):

bottiglie di capacità da 180 a 200 centimetri cubici circa: prezzo massimo L. 1,05 a bottiglia;

aranciata marca Peroni (in bottiglie di 200 c. c. di capacità circa) aranciata S. Pellegrino (in bottiglie di 235 c. c. di capacità circa)	Roma città	L. 0,90
	altre località	» 1,20
	alta Italia	» 1,50
	Italia Centr. e Merid. e Isole	» 1,60

2) bevande gassose confezionate con essenze aromatiche ed acidi organici, contemplate dall'art. 1 comma *c*) del regolamento suddetto (gassose comuni):

bottiglie di capacità da 150 centimetri cubici . . . L. 0,60
» » » » 170 » » . . . » 0,65
» » » » 200 » » . . . » 0,70
» » » » 220 » » . . . » 0,75

3) acque di selz e di soda (contemplate dall'art. 1 comma *a*) e *b*) del regolamento sopraindicato):

sifoni tipo 1 litro . . . . L. 0,85
sifoni tipo 750 c c. . . . . » 0,75
sifoni tipo 1/2 litro . . . . » 0,55
selz in bidoni di rame al litro . . . . » 0,85

4) acque minerali e artificiali contemplate da particolari norme sanitarie (legge 16 luglio 1916, n. 947, e regolamento approvato con R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924):

bottiglie grandi tipo litro . . . . L. 0,85
bottiglie piccole tipo 1/2 litro . . . . » 0,65

Tali prezzi, che si intendono franco domicilio rivenditore al minuto, vuoti e imballaggio a rendere, sono comprensivi dell'imposta sull'entrata e della tassa di bollo, entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3629)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stata pubblicata la situazione al 1° gennaio 1941-XIX del personale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Gli impiegati che ritengano di aver diritto alla rettifica della loro posizione di anzianità, potranno produrre ricorso al Ministro nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso.

(3602)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 settembre 1941-XIX - N. 183

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,24	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7695	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,625
Id. 3,50 % (1902)	73,375
Id. 3 % lordo	52,80
Id. 5 % (1935)	93,075
Redimibile 3,50 % (1934)	72,275
Id. 5 % (1936)	94,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,325
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,675
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,55
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,20
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,55
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7956 — Data: 30 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Vernieri Adele fu Ezechiele — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4483 — Data: 23 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Picone Olindo fu Palmieri — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7058 — Data: 15 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia —

Intestazione: Bartoletti Gustavo di Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6362 — Data: 5 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia — Intestazione: Galardini Emilio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6518 — Data: 22 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: De Blasiis Michele di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5089 — Data: 24 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Caponigro Donato fu Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 900.

Numero ordinale porato dalla ricevuta: 2425 — Data: 21 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ravenna — Intestazione: Scaioli Giulio di Remigio — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 — Data: 25 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Caligiani Giovanni fu David — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13964 — Data: 17 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Radini Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7931 — Data: 24 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Grimaldi Francesco fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34329 — Data: 28 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Quaglietta Gian Pietro fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 2900.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

(2996) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite del Debito pubblico

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50 % Id.	472424 480670	Barone Giovanni di Giovanni, dom. a Ragusa Inferiore, ipotecate a favore del Ministero delle poste e dei telegrafi per la cauzione dovuta dal titolare quale contabile pel servizio postale, telegrafico e telefonico . . . . L.	115,50 7 —

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3506)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi (Ravenna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 marzo 1941-XIX che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi, con sede nel comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa);

Veduto il proprio provvedimento in data 18 aprile 1941-XIX con il quale l'avv. Vito Berretta è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto avv. Berretta;

Dispone:

Il dott. Giovanni Rosso fu Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi, avente sede nel comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Vito Berretta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3528)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a tre posti di grado 7°, gruppo A, nel ruolo amministrativo del Ministero

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successivi provvedimenti di modifica;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successivi provvedimenti di modifica;

Visto l'art. 61 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero;

Visto il regolamento per il personale, approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 luglio 1941, n. 18858/1175/2.11/1.3.1;

Visto il R. decreto 30 novembre 1938, n. 1652, sull'ordinamento universitario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di grado 7° nel ruolo amministrativo di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono ammessi a concorrere:

a) coloro che siano funzionari di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in attività di servizio, abbiano, da almeno tre anni, grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso e siano in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o titoli equiparati. L'anzidetto periodo di tre anni è ridotto a un terzo per coloro che prestino servizio ininterrotto presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste da almeno dieci anni;

b) gli impiegati di Enti pubblici, che svolgano attività economica nel campo dell'agricoltura, i quali oltre al possesso del titolo di studio e degli altri requisiti necessari, eccetto quello dell'età, per l'ammissione nell'indicato ruolo, rivestano o abbiano rivestito posizione stabile di impiego con un'anzianità complessiva di effettivo servizio stabile, presso gli Enti pubblici suindicati, non inferiore ad anni sei ed abbiano avuto o abbiano un trattamento economico non inferiore a quello del grado da conseguire.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero — Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale — non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le domande dovranno essere corredate da un elenco dei documenti allegati, firmato dall'interessato.

I candidati, richiamati alle armi o residenti all'estero o in terra d'oltremare, potranno presentare entro il predetto termine la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti con il relativo elenco non oltre i 30 giorni immediatamente successivi.

Art. 3.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata da L. 4, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione del candidato al P.N.F. per l'anno XIX e la relativa anzianità, osservate al riguardo le disposizioni del successivo art. 6;

4) diploma di laurea o copia autentica di esso, nonchè un certificato con l'indicazione dei voti riportati nei vari esami e in quello di laurea;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 12, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto;

6) certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo da L. 4, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno; in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni, in cui il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

8) certificato medico su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o delle Forze armate dello Stato in s.p.e., o a disposizione dei Comandi di zona, legione o coorte o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del lavoro. La qualifica del medico dovrà risultare chiaramente dal certificato. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto. Anche detto certificato deve essere non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto;

8) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare presenteranno il certificato di esito di leva;

9) un certificato, in carta da bollo da L. 4, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto, rilasciato dall'autorità municipale, da cui risulti lo stato di famiglia e se il candidato abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera. Nella affermativa, dovrà anche risultare se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge;

10) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla competente Amministrazione statale o Ente. dal quale risulti il possesso dei requisiti di grado, anzianità, stipendio, necessari per l'ammissione al concorso a termini del precedente art. 1.

Art. 4.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 3, i candidati hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato, rilasciati nelle forme legali, che essi ritengano di vantaggio agli effetti del concorso, in rapporto anche al possesso di benemerenze combattentistiche, fasciste, demografiche, che siano valutabili come titoli di merito o di preferenza, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 5, 6, 7, 9, nonchè le copie autentiche dei diplomi di laurea e i certificati di esito di leva dovranno essere legalizzati, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato di iscrizione al P.N.F. dovrà essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, il certificato di appartenenza al Partito Fascista Sanmarinese dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Qualora dal certificato risulti un'anzianità ininterrotta di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 o il possesso di particolari benemerenze per la causa nazionale, il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario di Stato del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito stesso o dal segretario federale espressamente delegato.

Art. 7.

Gli aspiranti che siano funzionari statali o ufficiali delle Forze armate dello Stato, in attività di servizio, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 del precedente art. 3.

Art. 8.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei documenti prescritti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che

pervengano al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Art. 9.

La Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, riconosce il possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso e giudica della ammisibilità dei singoli aspiranti.

Nei casi controversi, relativi all'ammissibilità al concorso per ragioni attinenti alla condotta morale politica o militare dell'aspirante, decide con giudizio insindacabile il Ministro.

L'elenco degli aspiranti ammessi al concorso, firmato dal capo del personale, verrà pubblicato nell'albo del Ministero. Il provvedimento di ammissione o di esclusione sarà comunicato agli aspiranti.

Art. 10.

I vincitori del concorso, estranei all'Amministrazione dello Stato, saranno assunti in prova per un periodo di sei mesi a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

da un consigliere della Corte dei conti, presidente;

dal direttore generale capo del personale o da un funzionario da lui delegato di grado non inferiore al 6°;

da un professore universitario;

da due funzionari della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità della procedura e approva la graduatoria.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel bollettino ufficiale del Ministero, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3605)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Riduzione del numero dei posti del concorso a segretario economo nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali ed agrarie (gruppo B, grado 11°) indetti con decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII con il quale fu indetto il concorso a 14 posti di segretario economo nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali ed agrarie (gruppo B, grado 11°);

Vista la circolare n. 1175-1.3.1. del 5 giugno 1940-XVIII con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri dispose la sospensione del suddetto concorso;

Visto il decreto del DUCE in data 19 ottobre 1940-XVIII contenente l'autorizzazione dell'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno XIX;

Vista la circolare n. 9255-6797-4.2.1.3.1. del 4 marzo 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante i posti che devono essere riservati ai richiamati alle armi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 agosto 1941-XIX, n. 21955-1306-3.9.11-1.3.1. che autorizza l'espletamento del concorso suddetto:

Decreta:

Il numero dei posti del concorso a segretario economo nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali ed agrarie (gruppo B, grado 11°) indetto con decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII è fissato a sette.

Con successivo decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* sarà fissato il diario delle prove scritte.

Roma, addì 30 agosto 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(3608)

REGIA PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il bando di concorso in data 30 dicembre 1939, n. 28854 Div. San. a tre posti di ostetrica condotta nella provincia di Varese;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suindicato:

1. Zandonella Solin Pierina . . . . con punti 64,37
2. Trisoglio Antonia Rita . . . . » 58,60
3. Limido Velia . . . . . . » 54,06
4. Bodini Luigia . . . . . . » 49,37
5. Mascherpa Zilla . . . . . . » 45,39
6. Calderara Anna . . . . . . » 44,49
7. Cadario Enrica . . . . . . » 38,62
8. Passera Ildegarda . . . . . . » 36,49

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 27 agosto 1941-XIX

Il prefetto: RUSSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto in data odierna col quale viene approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso bandito il 30 dicembre 1939, n. 28854 Divisione San. a tre posti di ostetrica condotta nella provincia di Varese;

Viste le designazioni di preferenza fatte regolarmente dalle concorrenti;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate al concorso suindicato sono dichiarate, secondo l'ordine della graduatoria stabilito dalla Commissione giudicatrice, vincitrici ciascuna per le sedi a fianco indicate:

1. Zandonella Golin Pierina, Vizzola Ticino.
2. Trisoglio Antonia Rita, Porto Ceresio.
3. Limindo Velia, consorzio Cunardo - Ferrera di Varese.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 27 agosto 1941-XIX

Il prefetto: RUSSI

(3533)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.